



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/06/2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/06/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/04/2024

Indice

Articolo 1.	Oggetto del regolamento
Articolo 2.	Natura della tassa sui rifiuti
Articolo 2- <i>bis</i> .	Gestione e classificazione dei rifiuti
Articolo 2- <i>ter</i> .	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Articolo 3.	Presupposto della tassa sui rifiuti
Articolo 4.	Decorrenza dell'obbligazione
Articolo 5.	Soggetti passivi della tassa sui rifiuti
Articolo 6.	Base imponibile della tassa sui rifiuti
Articolo 7.	Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti e piano finanziario
Articolo 7- <i>bis</i> .	Periodi di applicazione del tributo
Articolo 8.	Istituti scolastici
Articolo 9.	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Articolo 10.	Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio
Articolo 11.	Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso
Articolo 12.	Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio e per la raccolta differenziata
Articolo 12- <i>bis</i> .	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero dei rifiuti urbani
Articolo 13.	Riduzione per avvio a recupero dei rifiuti urbani in modo autonomo
Articolo 13- <i>bis</i> .	Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche
Articolo 14.	Ulteriori agevolazioni della tassa sui rifiuti
Articolo 15.	Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
Articolo 16.	Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera
Articolo 17.	Tributo provinciale
Articolo 17- <i>bis</i> .	Obbligo di dichiarazione
Articolo 18.	Dichiarazione della tassa sui rifiuti
Articolo 18- <i>bis</i> .	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Articolo 19.	Versamento della tassa sui rifiuti
Articolo 19- <i>bis</i> .	Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli inviti di pagamento
Articolo 20.	Arrotondamento
Articolo 21.	Importi minimi
Articolo 22.	Funzionario Responsabile
Articolo 23.	Poteri Istruttori
Articolo 24.	Accertamenti
Articolo 25.	Sanzioni ed Interessi
Articolo 26.	Rateizzazioni
Articolo 27.	Riscossione coattiva
Articolo 28.	Rimborsi e compensazioni
Articolo 29.	Contenzioso tributario
Articolo 30.	Disposizioni finali
Articolo 31.	Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come componente dell'imposta unica comunale, abrogata dal comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti, nel territorio del Comune di Grosseto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2 – bis

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 183, lett. b-ter) "rifiuti urbani", del D. Lgs. n. 152/2006;
- g) i rifiuti urbani che non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006.

7. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 152/2006, le misure, adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del D. Lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D. Lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso

pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del D. Lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 152/2006, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. n. 152/2006, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del D. Lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 2 – ter

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

➤ Locali e aree scoperte soggetti al tributo

- Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali a destinazione abitativa, detenuti o condotti e predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti la presenza di arredamento oppure di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) e, per i locali ad uso non domestico, ogniqualvolta è ufficialmente attivo l'esercizio di un'attività nei locali

medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito. Nel caso di chioschi - edicole la superficie soggetta a tassazione è quella del chiosco e la parte espositiva fronte chiosco.

- Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad esclusione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale (quali, a titolo di esempio: aree a verde, giardini, cortili, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse) di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

➤ Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

- Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte purché indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, come:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- immobili ad uso abitativo privi di mobili e suppellettili e privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o atti abilitativi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzabili e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli idonei all'utilizzo come garage, ripostiglio, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinabile a tale uso;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- i locali dove si producono esclusivamente, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che il produttore stesso ne

dimostri ogni anno, entro il termine di legge del 31 gennaio, l'avvenuto trattamento nell'anno precedente in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 8 del presente regolamento;

- per i produttori di rifiuti speciali non si tiene, altresì, conto della parte di area dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini (aree coperte o scoperte) sede di stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegati funzionalmente al reparto produttivo. In tal caso, la superficie del magazzino escluso dovrà risultare proporzionale all'esigenza del ciclo produttivo (mediante apposita dichiarazione fatta pervenire da parte del contribuente medesimo, anche in forma di autocertificazione) e dovrà trovarsi nel medesimo compendio rispetto all'area di produzione.

- Resta fermo l'assoggettamento a TARI ordinaria delle superfici dei magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita e/o alla distribuzione di prodotti finiti, i magazzini di materie prime e merci da utilizzarsi in un diverso ciclo produttivo (ad es., destinati ad altra impresa e/o altro stabilimento della medesima impresa), i magazzini utilizzati per attività diverse (ad es., esposizione e/o vendita), così come resta fermo l'assoggettamento dei depositi di prodotti finiti.

- Con riguardo alle utenze non domestiche di cui alla categoria 20 (attività industriali con capannoni di produzione), relativamente alle quali non risulteranno assoggettate le aree della produzione e dei magazzini (o parte dei magazzini) in funzione di quanto indicato ai commi precedenti, la tassazione delle ulteriori superfici, quali uffici, mense, depositi, ecc., avverrà, a seguito di presentazione di nuova denuncia Tari da parte delle attività produttive.

- Ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. b-*sexies* del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti urbani non includono:

- I rifiuti della produzione;
- I rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca;
- I rifiuti delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione;
- I veicoli fuori uso;
- I i rifiuti da costruzione e demolizione.

Con riguardo ai rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse, di cui all'art. 2135 del codice civile che non rientrano nei rifiuti urbani si specifica che vi rientrano i rifiuti:

- delle attività agricole (di cui al co. 1 dell'art. 2135): coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- delle attività connesse (di cui al comma 3 dell'art. 2135): attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché

le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, laboratori di analisi, di radiologia e di radioterapia;
- le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- le aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, lavaggio, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina dedicata alla sosta degli automezzi per il rifornimento carburante, nonché l'area riservata al controllo della pressione pneumatici e simili. In assenza della pensilina si considera come superficie tassabile una superficie pari a 20 mq. convenzionali per colonnina di rifornimento;
- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i locali destinati al culto e la parte relativa alla sacrestia;
- la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma all'attività degli atleti, fermo restando la tassabilità delle superfici destinate a spogliatoi;
- i servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- le superfici degli arenili ad eccezione di quella computata in tre metri quadrati per ogni singolo ombrellone installato;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti o coperti con materiali permeabili, le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio della detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa purché debitamente e tempestivamente dichiarata, entro il termine previsto dall'art. 18, comma 1, del presente regolamento.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 18, comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Articolo 5

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000, come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Resta ferma la facoltà per il Comune di richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. o al soggetto responsabile del tributo di cui al punto 3 la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Articolo 6

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

1 - *bis*. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D e E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia superiore ovvero inferiore o pari a 50 centimetri quadrati.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia superiore ovvero inferiore o pari a 50 centimetri quadrati.

3. Dal 1° gennaio successivo a quello dell'attestazione della completa attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 2 è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

8. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Lavanderie a secco, tintorie	30%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, dist.carburanti, autodemolitori	50%
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, ambulatori veterinari	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
Pelletterie	15%
Verniciature Fonderie	50%
Laboratori di analisi	30%
Metalmeccaniche Officine di carpenteria metallica	50%
Falegnamerie, lavorazione vetroresine, scarti di materiale elettronico	30%
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, pasticcerie, ristoranti, caseifici	15%

Marmisti, vetrerie	50%
Ospedali, case di cura	10%
Edili	15%
Tappezzerie	15%
Lucidature e restauro mobili	30%
Orafi, argentieri	30%
Riparazione cicli	30%
Macellerie e pescherie	30%
Qualsiasi attività che smaltisca toner per stampa esauriti	3%
Tatuatori	10%
Aziende agricole che smaltiscono fitofarmaci	10%

8. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Il Servizio competente in materia di tributi potrà disporre annualmente verifiche, anche a campione, della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali. Qualora il contribuente non fornisca la documentazione richiesta l'esenzione o la riduzione sarà revocata. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione o la riduzione, non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Articolo 7

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti e piano finanziario

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito dalla vigente normativa. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dalla vigente normativa. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Se nello stesso locale od area scoperta le superfici sono utilizzate ed identificate con destinazioni diverse si applica la tariffa relativa alla categoria prevalente di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

11. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 – bis

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, entro il termine previsto dall'art. 18, comma 1, del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 18, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 8

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 9

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono, previa presentazione annuale di idonea documentazione, non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo o in strutture/reparti ospedalieri di lunga degenza;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi;
 - c) soggetti che dimostrino di dimorare per un periodo superiore ai sei mesi in altro comune;
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata come previsto dal regolamento.
4. L'applicazione della tariffa per le utenze domestiche fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali alla data indicata nell'avviso di pagamento a cura del Comune, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le unità abitative del nucleo familiare di riferimento soggette a tassazione.
6. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare e dei nuclei coabitanti secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti dei nuclei familiari intervenuta nel corso dell'anno solare.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 40 di base imponibile	1
Da mq 41 a mq 60 di base imponibile	2
Da mq 61 a mq 80 di base imponibile	3
Da mq 81 a mq 100 di base imponibile	4
Da mq 101 a mq 120 di base imponibile	5
Oltre mq 120 di base imponibile	6 o più

L'applicazione di quest'ultimo criterio ha natura meramente suppletiva in caso di omissione del dato da parte del contribuente nella dichiarazione.

8. Nel caso di abitazioni a disposizione, nel medesimo comune di residenza, il numero degli occupanti corrisponde a quello calcolato per l'abitazione di residenza.

9. Nel caso in cui sia in essere un contratto di locazione, comodato ovvero via sia l'utilizzo da parte di un familiare ed il tributo risulti intestato al proprietario, il nucleo familiare di riferimento corrisponderà al soggetto che utilizza l'immobile, se comprovato da idonea documentazione.

10. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, calcolando il numero degli occupanti in via presuntiva sulla base della superficie di cui al precedente comma 7.

11. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

Articolo 10

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le unità immobiliari la cui distanza tra di esse e la più vicina postazione di raccolta stradale non è superiore a 500 metri lineari. La distanza viene calcolata a partire dal

ciglio della strada pubblica, o di uso pubblico, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dalla più vicina postazione di raccolta stradale è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrabile.

3. La riduzione di cui al comma precedente, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione di un servizio di raccolta dedicato quale a titolo esemplificativo RUND (raccolta utenze non domestiche) o DOM (servizio di raccolta di prossimità di tipo domiciliare).

3-bis. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita come sopra definita che beneficiano, per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, anche di appositi servizi dedicati di RUND o DOM attivati dall'Amministrazione, per le aree ubicate nel territorio aperto, al fine dell'ottimizzazione e dell'efficientamento dei servizi di igiene urbana comunale - laddove il servizio non sia reso in forma completa per tutte le frazioni di rifiuto urbano oggetto di conferimento nei contenitori stradali - il tributo da applicare è ridotto in misura del 10%. Nel caso in cui il servizio sia reso in forma completa per tutte le tipologie di rifiuto, decade il beneficio della riduzione.

Pertanto, a coloro che beneficiano della riduzione del 60%, al momento in cui il servizio di RUND o DOM viene attivato su apposita comunicazione del competente Servizio Gestione Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale, decade il beneficio della riduzione del 60% e viene applicato il beneficio del 10% solo laddove il servizio non sia reso in forma completa per tutte le tipologie di rifiuto e la distanza dal punto di raccolta sia oltre i 500 metri.

4. La tassa è dovuta nella misura del 20 per cento in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto

dell'agevolazione: riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa. Tale riduzione si estende agli immobili identificati al N.C.U. nelle categorie catastali C2, C6 e C7 esclusivamente nel caso in cui siano utilizzati come pertinenze dell'abitazione.

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa;
- c) per le utenze domestiche degli agricoltori, la parte abitativa dell'immobile accatastato al NCEU con categoria catastale D10 o avente annotazione di ruralità negli atti catastali: riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa;
- d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia o da documentazione idonea a comprovare le effettive giornate lavorative, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo: riduzione del 30 per cento sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa.
- e) abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei paesi di residenza, ex art. 9 bis D.L. n. 47/2014: riduzione di due terzi dell'importo dovuto. L'unità immobiliare e le sue pertinenze devono essere a disposizione del possessore, quindi non locate e non concesse in comodato a terzi; la riduzione è concessa per una sola unità immobiliare sul territorio dello Stato italiano, previa richiesta da presentare all'ufficio corredata da idonea documentazione e con decorrenza dalla data di presentazione.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e e) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 12

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio e per la raccolta differenziata

1. Ulteriori forme di agevolazione, da definirsi nelle idonee misure di concerto con il Servizio competente in materia di rifiuti, sono applicabili alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche interessate dai servizi di raccolta differenziata delle frazioni FORSU e multi materiale prodotte dalle utenze non domestiche tramite la distribuzione di appositi contenitori dedicati. Le stesse agevolazioni saranno applicabili nel limite massimo del risparmio economico conseguito dal progetto volto ad ottimizzare e migliorare la raccolta differenziata delle frazioni FORSU e multi materiale.

2. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti

urbani nella misura del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corredata dalla documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa. Al fine del riconoscimento del beneficio per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza, è necessario rinnovare la stessa entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovranno essere rispettate le disposizioni per la corretta pratica del compostaggio puntualmente riportate nell'apposito "Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico", allegato 2 del presente Regolamento. La riduzione opera mediante compensazione con quanto dovuto ai fini della tassa sui rifiuti dell'anno successivo.

Articolo 12 - bis

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-*bis*, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalle corresponsione della componente variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermi restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui ai commi successivi. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo indicando i quantitativi.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 4, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO ed i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, come meglio specificato al successivo articolo 13.

6. Alla comunicazione di cui al comma 5 deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

7. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 4 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e, per conoscenza, al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di 30 giorni, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Articolo 13

Riduzione per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero, con esclusione degli imballaggi terziari, e la quantità dei rifiuti presuntivamente prodotti calcolati moltiplicando la superficie in cui sono prodotti tali rifiuti per il coefficiente K_d , stabilito in sede di deliberazione delle tariffe, della relativa utenza. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 90% della quota variabile del tributo.

3. Al fine della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale nonché copia delle fatture attestanti il costo complessivo sostenuto a tal fine. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo di cui al precedente comma 3 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 13 - bis

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi in base al codice EER (Elenco Europeo Rifiuti) e per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 14

Ulteriori agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze di seguito riportate:

a) riduzione del 40 per cento della parte variabile della tariffa per le utenze di residenza e dimora abituale dei nuclei familiari di cui fanno parte soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3 comma 3, in condizioni di gravità, riconosciuta dalla Commissione medica competente. Per i residenti la riduzione si estende anche alle abitazioni a disposizione e non locate situate nel Comune di Grosseto;

b) riduzione del 35 per cento della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) dei nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento), se composto da unico componente, ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni componente oltre il primo, con certificazione ISEE in corso di validità e in cui siano anagraficamente presenti:

- pensionati;
- soggetti collocati in cassa integrazione straordinaria per la durata della stessa;
- soggetti licenziati cui è stata concessa l'indennità di disoccupazione;
- soggetti privi di impiego ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 che dichiarano telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;

c) le nuove attività produttive, commerciali e di servizi, costituite, da giovani di età inferiore ai 35 anni, nonché per quelle a conduzione femminile: esenzione per il primo anno; riduzione della tariffa nella misura del 50 per cento per la seconda annualità e del 20 per cento per la terza annualità;

d) riduzione del 40 per cento della tariffa per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, previa presentazione di idonea probatoria documentazione, relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali;

e) riduzione del 30 per cento della tariffa per i locali destinati ad attività espositive e le aree scoperte utilizzate per attività artigianali;

f) alle utenze domestiche (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) dei nuclei familiari numerosi in cui siano anagraficamente presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni verrà contabilizzata la parte variabile della tariffa corrispondente a quella prevista per 5 componenti;

g) per le attività di campeggio, le sole superfici relative alle piazzole, sono computate per il 50% della superficie media richiesta per l'assegnazione delle stelle, come previsto dalla normativa regionale di riferimento;

g - bis) per le attività di area sosta camper, le sole superfici relative alle piazzole, sono computate per il 50% della superficie sulla quale insiste lo stallo;

h) riduzione della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente, tali beni alimentari ai soggetti di cui alla Legge n. 155 del 25/06/2003 (enti pubblici e enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) per la distribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, le utenze non domestiche dovranno presentare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg., cedute nell'anno precedente ai soggetti indicati. La riduzione è quantificata in 0,20 euro/Kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. L'abbattimento riconosciuto non può in ogni caso arrivare ad incidere per oltre il 5% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sulla documentazione prodotta;

i) riduzione del 30% della superficie per gli specchi d'acqua utilizzati come ricovero di natanti.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per la riduzione prevista alla lettera b) del precedente comma 1 il termine di presentazione della documentazione ISEE riferita alla situazione economica dell'anno precedente a quello di imposizione, è del 30 giugno dell'anno di imposizione e decorre da inizio anno.

3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 non possono essere cumulate tra loro; in caso di contemporaneo possesso dei requisiti per beneficiare di più agevolazioni, si applica quella più favorevole al contribuente.

Articolo 15

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Ad esclusione delle agevolazioni previsti al precedente articolo 14, qualora si rendessero applicabili più agevolazioni e riduzioni, le stesse possono essere cumulate nella misura massima del 60 per cento.

Articolo 16

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.
7. A seguito dell'istituzione dal 01/01/2021 del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non è più dovuta, limitatamente ai casi di occupazione temporanee, la TARI giornaliera relativa alle predette aree marcate.

Articolo 17

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.
4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.
5. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020.

Articolo 17 – bis

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 18

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente al competente Servizio in materia di tributi del Comune entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile e, comunque, non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini dell'inizio dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

3. Per poter usufruire delle le riduzioni e agevolazioni disciplinate dal presente regolamento il contribuente è obbligato, a pena di decadenza, a presentare idonea dichiarazione entro il termine di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro predetto termine la riduzione o agevolazione non potrà essere applicata. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione entro il medesimo termine anche al verificarsi della perdita dei requisiti previsti.

4. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

5. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

6. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

8. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli immobili locali;
- d) generalità del proprietario del locale, se trattasi di soggetto diverso dall'occupante/detentore dell'immobile;
- e) numero degli occupanti i locali;
- f) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h) dichiarazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzione o agevolazioni, corredate, ove necessario, di idonea documentazione.;
- i) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- d) generalità del proprietario del locale, se trattasi di soggetto diverso dall'occupante/detentore dell'immobile;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali allegando idonea documentazione;
- f) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.;
- g) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- h) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- i) la dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, muniti di delega corredata dal documento in corso di validità del delegante e del delegato, entro i termini previsti dal comma 1. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari, i conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree entro i termini previsti dal comma 1.

12. La denuncia di attivazione, variazione o cessazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Articolo 18 – bis

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Servizio competente per la gestione della TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 18, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso lo stesso suddetto Servizio, scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1, il Comune invia una motivata risposta scritta entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- l'elenco della eventuale documentazione allegata;
- con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta, da inviare entro 90 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica, corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione e, quindi, non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata nelle dovute forme.

Articolo 19

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con il competente Servizio del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. In caso di deliberazione delle tariffe oltre la data della prima scadenza di versamento, per la determinazione degli importi in acconto verranno utilizzate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato in 4 rate, con scadenza 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 1 dicembre o, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.

4. In caso di omesso versamento nei termini indicati, il Comune provvederà ad emettere e notificare preavviso di accertamento. Il preavviso di accertamento contiene l'invito a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso, con l'esplicita avvertenza che, in mancanza, sarà emesso e notificato avviso di accertamento per omesso versamento comprensivo della sanzione e degli interessi previsti dalla vigente normativa.

5. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva situazione di difficoltà economica, può essere concessa dal Funzionario Responsabile la ripartizione del pagamento delle somme dovute di cui al comma 4, secondo la disciplina di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

6. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 19- bis

Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli inviti di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 19, comma 3:

- agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento), se composto da unico componente, ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni componente oltre il primo;

- qualora l'importo addebitato, a parità di presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi bonari emessi negli ultimi due anni antecedenti a quello di riferimento.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro l'ultima scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso bonario.

4. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

5. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica del preavviso di accertamento, la data cui riferire l'omesso versamento rimane la data di scadenza ordinaria stabilita nel precedente articolo 19, comma 3.

Articolo 20

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 21

Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari o inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 22

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa sui rifiuti, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 23

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 24

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'avviso di accertamento esecutivo, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, oltre a specificare le ragioni dell'atto, indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge n. 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento esecutivo sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere, una rateizzazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in

sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, costituiscono dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 25

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 23, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di omessa dichiarazione o infedele dichiarazione, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 26

Rateizzazioni

1. Spetta al Funzionario Responsabile del tributo concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base della specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Non si procede a rateizzazione quando il debito impositivo sia inferiore a € 300,00 somma comprensiva di interessi e sanzioni.
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate dichiarate dal richiedente.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo determinerà, in relazione alle caratteristiche delle singole richieste, il numero delle rate da concedere entro i limiti di seguito stabiliti:
 - a) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 300,01 a euro 3.000,00 da tre a dodici rate mensili;
 - c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - e) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6.
6. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito che fissi un termine entro il quale adempiere, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
9. Sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

Articolo 27

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso avverso l'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un

provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 28

Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata secondo le seguenti modalità:
 - _ ogni anno, per ciascuna utenza, gli importi a credito a titolo di Tassa sui rifiuti verranno compensati d'ufficio con il dovuto ai fini della Tassa sui rifiuti dell'anno successivo;
 - _ nel caso la compensazione riguardasse crediti della Tassa sui rifiuti relativi ad annualità precedenti, la compensazione verrà effettuata dietro presentazione di regolare domanda e secondo le modalità stabilite nel successivo comma 4.
4. La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta, nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare oggetto di compensazione. Non è richiesta tale comunicazione nel caso in cui la compensazione del credito avvenga tra tasse relative al medesimo anno fiscale.

Articolo 29

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di Tassa sui rifiuti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa alla TARI come componente della IUC in vigore fino all'anno 2019 per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, aree sosta camper, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo: botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici, aziende agricole
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato beni deperibili
30. Discoteche, night club

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare

Art. 2 - Requisiti per la fruizione della riduzione del compostaggio

Art. 3 - Posizionamento della struttura di compostaggio

Art. 4 - Materiali da inserire nel composter

Art. 5 - Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze che effettuano il compostaggio e iscrizione nel Registro dei compostatori

Art. 6 - Modalità di attribuzione della riduzione tributaria

Art. 7 - Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria

Art. 8 - Modalità di rinuncia

Art. 1

Oggetto del Disciplinare

1. Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti dalle utenze domestiche. La relativa riduzione, stabilita all'articolo 12, comma 5, del vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti", è riservata, ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale di Grosseto. Il riconoscimento della riduzione è subordinato all'effettiva pratica di tale attività nel rispetto delle norme di igiene e di decoro urbano ed in considerazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Il Comune di Grosseto, con l'obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti sul territorio, in ottemperanza alle vigenti normative di settore, consente e favorisce la corretta pratica del compostaggio domestico della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani attraverso la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e l'attivazione di opportune attività di controllo a campione.
3. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani contribuiscono, infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e gestiti dal gestore del servizio.
4. Per "compostaggio" si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici i quali, con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Art. 2

Requisiti per la fruizione della riduzione del compostaggio

1. Ai fini del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto che l'intestatario del tributo ed il nucleo familiare, sia residente nel territorio comunale e che disponga a titolo di proprietà o in qualità di conduttore di un giardino/terreno pertinenziale all'abitazione principale ovvero di un orto e che tali aree siano individuabili catastalmente. I soggetti interessati dovranno comunicare i dati catastali dell'area ove viene effettuato il compostaggio e dell'area ove viene conferito il compost. La superficie dell'area ove viene conferito il compost non deve essere inferiore a 25 mq per ciascun componente il nucleo familiare dell'intestatario del tributo.
2. La pratica di compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani deve avvenire in modo continuativo e non occasionale attraverso l'utilizzo di un apposito contenitore munito di idonea certificazione attestante i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 3

Posizionamento struttura di compostaggio

1. La struttura di compostaggio deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
2. La struttura di compostaggio deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, comunque non inferiore a tre metri, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
3. Il compostaggio dovrà avvenire su area privata, di proprietà o in disponibilità dell'intestatario della tassa sui rifiuti sulla quale si richiede la riduzione del prelievo fiscale, dato che il presupposto della riduzione è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani prodotti.
4. Anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini o orti ubicati all'interno del territorio comunale, privati, di proprietà o in disponibilità su cui avviene la pratica del compostaggio e sui quali non sussiste una pratica analoga.

Art. 4

Materiali da inserire nel composter

1. I materiali da compostare, ovvero la "frazione organica" e la "frazione verde", sono costituiti da:
 - avanzi di cucina e di vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè, avanzi di cibo di origine animale, avanzi di cibi cotti, pane rafferma o ammuffito, gusci d'uova ecc.);
 - scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di potature, trucioli, rametti, cortecce, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto, paglia ecc.);
 - altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato).
2. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare le seguenti modalità operative:
 - mescolare in proporzione corretta i rifiuti più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie, ecc.) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno del composter;

- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o di cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

Art. 5

Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze che praticano il compostaggio e iscrizione nel Registro dei compostatori

1. Al fine di ottenere la riduzione sul prelievo fiscale il soggetto intestatario deve presentare un'apposita istanza contenente:

a)

- le generalità dell'intestatario del tributo
- la dichiarazione che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di Grosseto
- la dichiarazione della proprietà o della disponibilità materiale di un giardino/terreno pertinenziale all'abitazione principale ovvero di un orto (dimostrabili da opportuna documentazione) con l'indicazione della relativa superficie
- l'indicazione dei dati catastali dell'area ove viene effettuata la pratica di compostaggio nonché di quella ove viene conferito il compost
- la certificazione della compostiera che attesti la rispondenza della stessa ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia

b) la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa, l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il corretto utilizzo delle attrezzature suddette nonché la pratica del compostaggio secondo le modalità previste dal presente Disciplinare;

c) la dichiarazione di impegnarsi ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, laddove prevista, secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di ambito per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani;

d) la dichiarazione di impegnarsi a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio e a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;

e) la dichiarazione di impegnarsi a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato dalla medesima, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio ed all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio delle frazioni "organico" e "verde".

2. Acquisita l'istanza, il Servizio competente in materia di tributi comunica il nominativo del contribuente al Servizio competente in materia di rifiuti per l'iscrizione nel Registro dei compostatori a cura di quest'ultimo e provvede ad applicare la riduzione del prelievo fiscale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12, comma 2, del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti" e dal successivo art. 6 del presente Disciplinare.

3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dal Servizio competente in materia di rifiuti e dal Servizio competente in materia di tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei successivi controlli.

4. La riduzione del prelievo fiscale sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale di Grosseto che effettuino il compostaggio, come già specificato al precedente art. 2 del presente Disciplinare. Tale istanza potrà pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del soggetto iscritto a ruolo per la Tassa Rifiuti.

Art. 6

Modalità di attribuzione della riduzione tributaria

1. La percentuale della riduzione è stabilita all'articolo 12, comma 2, del vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti".

2. L'istanza relativa alla riduzione tributaria della TARI per la pratica del compostaggio deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Servizio competente in materia di tributi.

3. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il termine stabilito dall'articolo 12, comma 2, del vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti".

4. Entro il medesimo termine previsto dall'articolo 12, comma 2, del vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti" il soggetto interessato deve presentare apposita dichiarazione ai sensi di legge con la quale si dichiara che il rifiuto organico prodotto è stato correttamente sottoposto al processo di compostaggio e conferito nelle aree indicate nell'istanza di cui al precedente articolo 5.

5. La riduzione tributaria cessa di operare:

- qualora, a seguito di un controllo da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, la pratica del compostaggio non venga effettuata o venga svolta in modo non corretto, come specificato dal successivo art. 7 del Disciplinare

- nel caso in cui il contribuente manifesti l'intenzione di voler interrompere la suddetta pratica, come specificato dal successivo art. 8 del Disciplinare.

Art. 7

**Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio
e revoca dell'agevolazione tributaria**

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, il quale provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio ed all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio delle frazioni "organico" e "verde", comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga rilevato che il compostaggio delle frazioni "organico" e "verde" non sia in corso di effettuazione, oppure che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o che la medesima non sia conforme a quanto stabilito nel presente Disciplinare, la concessione della riduzione tributaria sarà revocata, dall'inizio dell'anno solare in corso, dandone comunicazione all'interessato a seguito della redazione di un verbale da parte del personale incaricato del sopralluogo attestante la non corretta pratica del compostaggio domestico.
3. Costituisce, altresì, causa di revoca della riduzione tributaria l'accertamento a carico del contribuente del conferimento al gestore del servizio dei materiali da compostare, nonché del mancato rispetto delle modalità operative da adottare di cui al precedente art. 4 o l'accertamento nei confronti dell'utente di qualsiasi altra violazione in materia di conferimento dei rifiuti urbani.
4. Per ottenere nuovamente la riduzione tributaria della TARI il contribuente al quale è stata revocata, secondo quanto stabilito al precedente comma 2, potrà presentare l'istanza di cui all'art. 5 non prima del secondo anno successivo a quello della revoca.

Art. 8

Modalità di rinuncia

1. Il contribuente che intende interrompere la pratica del compostaggio dovrà darne comunicazione al Servizio competente in materia di tributi, che provvederà a comunicare al Servizio competente in materia di rifiuti tale intenzione per la cancellazione dal Registro compostatori.
2. L'interruzione della pratica del compostaggio comporta la perdita del diritto alla riduzione tributaria dalla data comunicata dal contribuente.